



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

In Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

Prot. n. 2623 del 05.08.2022

DELIBERA L. n. 62/2022

OGGETTO: A.I. dell'Alta Val D'Agri – Comune di Viggiano - Assegnazione aree ENI S.p.A.

PREMESSO che la Società ENI S.p.A. è insediata nell'a.i. dell'Alta Val d'Agri Comune di Viggiano, con un impianto denominato Centro Olio Val d'Agri – COVA - per l'estrazione del petrolio su un lotto dell'estensione di mq.181.850 ed una superficie coperta di mq. 62.371,85;

CHE con nota PEC del 04/11/2020, acquisita in pari data al Prot. ASI n.4232, la società ENI S.p.A. richiedeva l'assegnazione di terreni industriali aventi superficie complessiva di mq 16.000 circa, in adiacenza al Centro Olio lungo il lato Nord, ricadenti nel perimetro dell'a.i. Alta Val d'Agri e indicati come già in proprietà della stessa ENI S.p.A., da destinare all'ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. al fine di realizzare un nuovo deposito temporaneo di rifiuti provenienti dal citato Centro Olio Val d'Agri di cui all'allegata documentazione;

CHE con nota prot. 4801 del 03/12/2020, la società ENI S.p.A. veniva invitata a far pervenire ulteriore documentazione per consentire la corretta e compiuta istruttoria della pratica;

CHE con nota PEC del 24/03/2021, acquisita in data 26/03/2021 al Prot. ASI n. 1121, la società ENI S.p.A., in riscontro alla suindicata nota prot. 4801/2020, formalizzava la trasmissione della documentazione integrativa a completamento della richiesta di assegnazione;

CHE con nota PEC del 05/08/2021, acquisita in pari data al Prot. ASI n. 3221, la società ENI S.p.A., trasmetteva ulteriore documentazione integrativa della richiesta di assegnazione, costituita dagli atti di compravendita relativi alle particelle interessate;

CHE con nota PEC del 21/04/2022, acquisita in pari data al Prot. Consortile n. 1652, la società ENI S.p.A., trasmetteva ulteriore documentazione integrativa modificando, in aumento, la superficie richiesta in assegnazione che veniva indicata estesa per complessivi mq 21.069;

CHE agli atti di ufficio è altresì acquisito il nulla-osta con prescrizioni, rilasciato in esito ad istruttoria tecnica da SOM Oleodotti Meridionali S.p.A. prot. SOM/3/2021/P del 18/03/2021 (società del gruppo ENI gestore dell'oleodotto) – relativo al progetto di realizzazione di un nuovo Deposito Temporaneo Rifiuti;

RILEVATO che dalla documentazione complessivamente prodotta, si evince che la richiesta di assegnazione presentata dalla società ENI S.p.A. attiene a tutti suoli ricadenti nel perimetro dell'Area Industriale dell'Alta Val D'Agri, dalla stessa società individuati come censiti in catasto terreni del Comune di Viggiano al foglio di mappa n. 69, particelle nn. 53(parte), 55, 59(parte), 60(parte), 62(parte), 63(parte), 64(parte), 68(parte), 95(parte), 96, 97(parte), 98, 99(parte), 100, 101, 102(parte), 103(parte), 104(parte), 105, 106(parte), 107(parte), 108, 109(parte), 110(parte), 111(parte), 112(parte), 113(parte), 114(parte), 115, 116, 117, 118(parte), 119, 120, 142, 838(parte), 839, 840, 841, 1002, 1004, 1007, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1137, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151*, 1153*, 1155, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1318, 1848(parte), 1849 e al foglio di mappa 70 particelle nn. 568 (parte), 413 (parte), 566*, 567, 417 (parte), 418, 419, 416 (parte), 420, 569, 481 (parte), 482 (parte) e 483 (parte), per una superficie complessiva indicata pari a mq 21.069;

CHE con Delibera L. n. 51 del 8 giugno 2022 veniva disposta l'assegnazione ed il successivo trasferimento alla società ENI S.p.A. di aree marginali di proprietà consortile – interne ed esterne al perimetro del C.O.V.A. - comprendenti le particelle al Foglio di mappa 69 del Comune di Viggiano nn. 1151 e 1153, aventi superficie complessiva di mq 100;

CHE, pertanto, i suoli oggetto di istanza di assegnazione – come individuati nell'elaborato "Stralcio Catastale con ubicazione dell'intervento" trasmesso dalla Società istante - risultano essere quelli censiti in catasto terreni del Comune di Viggiano al foglio di mappa n. 69, particelle nn. 53(parte), 55, 59(parte), 60(parte), 62(parte), 63(parte), 64(parte), 68(parte), 95(parte), 96, 97(parte), 98, 99(parte), 100, 101, 102(parte), 103(parte), 104(parte), 105, 106(parte), 107(parte), 108, 109(parte), 110(parte), 111(parte), 112(parte), 113(parte), 114(parte), 115, 116, 117, 118(parte), 119, 120, 142, 838(parte), 839, 840, 841, 1002, 1004, 1007, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1137, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1155, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1318, 1848(parte), 1849 e al foglio di mappa 70 particelle nn. 568 (parte), 413 (parte), 566*, 567, 417 (parte), 418, 419, 416 (parte), 420, 569, 481 (parte), 482 (parte) e 483 (parte);

CHE relativamente alla particella al foglio 70 n. 566, sopra indicata come 566*, con nota prot. 1064 del 21.04.2022 – assunta in pari data al protocollo consortile n. 1652/2022 - è stata fatta esplicita richiesta di assegnazione nelle more della compiuta definizione delle verifiche di proprietà in corso;

CHE alcune delle particelle sono interessate dalla presenza di un canale consortile di raccolta delle acque meteoriche correttamente riportato negli elaborati tecnico descrittivi prodotti;

CHE dalle verifiche effettuate in corso di istruttoria la superficie complessiva richiesta in assegnazione è risultata complessivamente pari a mq 21.287;

CONSIDERATO che dalla istruttoria condotta dalla struttura tecnica consortile con riferimento agli elaborati tecnico-descrittivi prodotti a corredo dell'istanza avanzata, è emerso che la richiesta di assegnazione presentata dalla società ENI S.p.A. è finalizzata alla realizzazione di un'Area di Deposito Temporaneo Rifiuti a servizio delle attività del C.O.V.A. e che il progetto presentato prevede l'ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. e quindi della relativa pertinenza mineraria;

CHE la nuova Area di Deposito Temporaneo Rifiuti sarà sostanzialmente suddivisa in tre sottoaree:

- a) Stoccaggio rifiuti Big Bag e IBC;
- b) Area di sosta mezzi ABT, pianali, scaricabili pieni;
- c) Lavaggio apparecchiature e confezionamento rifiuti;

e sarà dotata di opportuni sistemi antincendio e di tutti i servizi necessari per garantire la sicurezza all'interno dell'area (interfono, segnalazioni visive, acustiche, etc.);

CHE la realizzazione del nuovo deposito temporaneo di rifiuti del C.O.V.A. prevede i seguenti interventi:

- Realizzazione di un cunicolo di protezione dell'oleodotto;
- Realizzazione di manufatti di protezione delle flowlines attraverso beole e cunicoli in c.a.;
- Demolizione di opere esistenti (tratto di strada in conglomerato bituminoso) e rilocalizzazione dei servizi esistenti;
- Realizzazione di un muro di sostegno lungo il canale ASI;
- Realizzazione del muro di recinzione della nuova area e posa dei relativi pannelli;
- Realizzazione di una nuova rampa proveniente dal C.O.V.A. di accesso all'area;
- Realizzazione di un cunicolo tecnologico per la posa dei cavi elettrici e strumentali e della rete acqua industriale;
- Realizzazione di una rete di raccolta delle acque di dilavamento e relativi pozzetti di raccolta;
- Posa in opera di un impianto di prima pioggia in continuo per il trattamento delle acque di dilavamento;
- Realizzazione di una vasca di raccolta delle acque trattate a valle dell'impianto di prima pioggia; sarà quindi realizzato un collegamento con le esistenti condotte di collegamento tra il C.O.V.A. e l'ASI;
- Realizzazione di una vasca di raccolta acque semioleose provenienti dall'area destinata al lavaggio apparecchiature;
- Realizzazione di una pesa e relativa fondazione;
- Posa in opera di torri faro e realizzazione delle relative opere di fondazione;
- Realizzazione di pavimentazioni (in conglomerato bituminoso e in c.a.);
- Realizzazione di un'area cordolata;
- Installazione di cabinati destinati ad ufficio e guardiania, cabinato ele/stru, container pesa e bagni chimici;
- Realizzazione di una fascia a verde esterna al nuovo perimetro.

Il tutto come descritto negli elaborati preliminari trasmessi e per un investimento complessivo previsto indicato pari a € 4.000.000;

CHE il proposto progetto di includere la nuova area di Deposito Temporaneo Rifiuti all'interno del perimetro del C.O.V.A. con lo scopo di migliorare la logistica nella gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto, come da documentazione presentata, risulta conforme alle norme urbanistiche dettate dal P.R.G. dell'area industriale Alta Val d'Agri, approvato con

delibera di Consiglio Regionale n. 926 del 15/02/2005, oggi vigente ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale 27 gennaio 2015 n.4, tenuto conto dell'esclusiva pertinenza del deposito temporaneo proposto all'esercizio delle attività del COVA, nonché della documentata inesistenza, per le aree interessate dalla realizzazione del deposito proposto, di vincoli paesaggistici – comunque non inseriti né previsti nella normativa del nuovo P.R. dell'area industriale Alta Val d'Agri – dovuti a presenza di superfici boscate vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004;

CHE i suoli oggetto di richiesta di assegnazione, censiti in catasto terreni del Comune di Viggiano al foglio di mappa n. 69, particelle nn. 53(parte), 55, 59(parte), 60(parte), 62(parte), 63(parte), 64(parte), 68(parte), 95(parte), 96, 97(parte), 98, 99(parte), 100, 101, 102(parte), 103(parte), 104(parte), 105, 106(parte), 107(parte), 108, 109(parte), 110(parte), 111(parte), 112(parte), 113(parte), 114(parte), 115, 116, 117, 118(parte), 119, 120, 142, 838(parte), 839, 840, 841, 1002, 1004, 1007, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1137, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1155, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1318, 1848(parte), 1849 e al foglio di mappa 70 particelle nn. 568 (parte), 413 (parte), 566*, 567, 417 (parte), 418, 419, 416 (parte), 420, 569, 481 (parte), 482 (parte) e 483 (parte) per una superficie complessiva di mq. 21.287, ricadono all'interno del perimetro dell'Area Industriale dell'Alta Val d'Agri come definito dal P.R.G. dell'area approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 926 del 15/02/2005, vigente per quanto previsto dall'art.17 della Legge Regionale 27 gennaio 2015, n.4;

CHE la delibera n.121 del 21/09/2010 - al punto 5) - fissa in €/mq 6,43 l'importo dovuto per oneri di urbanizzazione e spese generali;

CHE nel caso in parola l'importo dovuto per oneri di urbanizzazione e spese generali, calcolato in applicazione della richiamata delibera n.121/2010, si determina in 21.237 mq X 6,43 €/mq = **€ 136.553,91**, oltre IVA nei modi di legge;

CHE, in applicazione a quanto previsto al punto H della delibera n.85 del 14/05/2004 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti dalla ENI S.p.A. per l'istruttoria della pratica, calcolati nella misura dello 0,10% dell'investimento previsto, ammontano a **€ 4.000, 00**, oltre IVA come per legge;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Tecnico riportato in calce al presente provvedimento;

RITENUTO per quanto sopra premesso e considerato, su proposta del Dirigente Tecnico, di poter accogliere la richiesta formulata dalla società ENI S.p.A., prendere atto degli atti di compravendita dei suoli ricadenti nel perimetro dell'Area Industriale dell'Alta Val D'Agri trasmessi dalla Società istante, assegnare alla ENI S.p.A. i suoli industriali richiesti dell'estensione complessiva di mq 21.287 ricadenti in territorio del Comune di Viggiano (PZ) come sopra individuati, procedere alla approvazione dell'iniziativa proposta, come descritta negli elaborati trasmessi, in quanto non in contrasto con la norma urbanistica del P.R.G. dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.926 del 15/02/2005, vigente per quanto previsto dall'art.17 della Legge Regionale 27 gennaio 2015, n.4, rilasciando per quanto di competenza Consortile il richiesto nulla-osta preliminare, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di Legge di competenza di altre Amministrazioni e/o autorità

necessari per la messa in esercizio del deposito temporaneo di rifiuti di che trattasi con particolare riferimento alle procedure autorizzative, regionali e nazionali, da avviare e perfezionare anche in relazione al previsto ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. e quindi della relativa pertinenza mineraria;

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e la D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e relativa documentazione, nonché i decreti attuativi DGR 855 e 856 del 22 ottobre 2021;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto delle compravendite avvenute: per Notar Raoul Marciante del 25/07/1997 rep. 85267/racc.5368; per Notar Antonio Polosa del 16/10/1997 rep.46973 racc. 10145 e per Notar Beatrice Simone del 18/07/2000 rep.39955/racc.11217 con le quali la ENI S.p.A. ha acquistato i suoli in premessa identificati;
3. di accogliere l'istanza avanzata dalla società ENI S.p.A. intesa ad ottenere l'assegnazione di terreni ricadenti nel perimetro dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri estesi per complessivi mq. 21.287, identificati in premessa e già nella sua disponibilità, per la realizzazione di un'Area di Deposito Temporaneo Rifiuti a servizio delle attività del C.O.V.A. con lo scopo di migliorare la logistica nella gestione dei rifiuti all'interno del proprio stabilimento;
4. di assegnare alla società ENI S.p.A. l'area edificabile ricadente nel perimetro dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri, così come dalla stessa richiedente indicata, costituita da suoli censiti in catasto terreni del Comune di Viggiano al foglio di mappa n. 69, particelle nn. 53(parte), 55, 59(parte), 60(parte), 62(parte), 63(parte), 64(parte), 68(parte), 95(parte), 96, 97(parte), 98, 99(parte), 100, 101, 102(parte), 103(parte), 104(parte), 105, 106(parte), 107(parte), 108, 109(parte), 110(parte), 111(parte), 112(parte), 113(parte), 114(parte), 115, 116, 117, 118(parte), 119, 120, 142, 838(parte), 839, 840, 841, 1002, 1004, 1007, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1137, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1155, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1318, 1848(parte), 1849 e al foglio di mappa 70 particelle nn. 568 (parte), 413 (parte), 566*, 567, 417 (parte), 418, 419, 416 (parte), 420, 569, 481 (parte), 482 (parte) e 483 (parte) per una superficie complessiva di mq. 21.287;
5. di esprimere, per quanto di competenza consortile, parere favorevole alla realizzazione della nuova area di Deposito Temporaneo Rifiuti provenienti dal Centro Olio Val d'Agri, su suolo di proprietà ENI S.p.A. e da parte della stessa ENI S.p.A., con previsione di ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. e quindi della relativa pertinenza mineraria, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di Legge di competenza di altre Amministrazioni e/o autorità necessari per la messa in esercizio del deposito temporaneo di rifiuti di che trattasi con particolare riferimento alle procedure autorizzative, regionali e nazionali, da avviare e perfezionare anche in relazione al previsto ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. e quindi della relativa pertinenza mineraria;

6. di precisare che l'autorizzazione consortile all'esercizio della nuova area di Deposito Temporaneo Rifiuti è subordinata alla positiva conclusione dei predetti procedimenti autorizzativi;
7. di prendere atto che i suoli, così come richiesti ed individuati dalla società istante, sono già nella disponibilità della stessa come da richiamati atti notarili di cui al punto 2 che precede;
8. di richiedere alla società ENI S.p.A. il versamento dell'importo dovuto per oneri di urbanizzazione e spese generali, come in premessa complessivamente determinato in € 136.553,91 oltre IVA come per legge;
9. di richiedere alla società ENI S.p.A. il versamento dell'importo di € 4.000,00, oltre IVA come per legge, dovuto al Consorzio per l'istruttoria esperita;
10. di incaricare l'ufficio amministrativo di emettere a carico della ENI S.p.A. regolare fattura per l'importo di cui ai punti 8 e 9 che precedono e il settore competente dell'ufficio tecnico consortile di notificare il presente deliberato alla ENI S.p.A.;
11. di impegnare la ENI S.p.A. a trasmettere, una volta acquisiti, i titoli autorizzativi di competenza di altri enti necessari per la messa in esercizio del deposito in parola;
12. di stabilire che l'approvazione del progetto per la realizzazione della nuova area di Deposito Temporaneo Rifiuti provenienti dal Centro Olio Val d'Agri disposta con il presente deliberato dovrà intendersi priva di efficacia qualora la ENI S.p.A. non ottenga tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa regionale e nazionale anche in relazione al previsto ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. e quindi della relativa pertinenza mineraria;
13. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
14. di dare atto che copia della presente delibera viene inviata alla Giunta Regionale della Regione Basilicata.

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, in esito all'istruttoria esperita, si esprime parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ENI S.p.A. relativa alla presa d'atto delle compravendite intervenute, alla assegnazione alla predetta Società dei terreni in premessa identificati, alla approvazione preliminare del progetto per la realizzazione della nuova area di Deposito Temporaneo Rifiuti provenienti dal Centro Olio Val d'Agri come descritto negli elaborati trasmessi, potendosi esprimere per quanto di competenza consortile parere favorevole alla realizzazione dell'iniziativa proposta in quanto non in contrasto con la norma urbanistica del P.R.G. dell'area industriale dell'Alta Val d'Agri, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.926 del 15/02/2005, vigente per quanto previsto dall'art.17 della Legge Regionale 27 gennaio 2015, n.4, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di Legge di competenza di altre Amministrazioni e/o autorità necessari per la messa in esercizio del predetto deposito temporaneo di rifiuti con particolare riferimento alle procedure autorizzative, regionali e nazionali, da avviare e perfezionare anche in relazione al previsto ampliamento dell'attuale perimetro del C.O.V.A. e quindi della relativa pertinenza mineraria.

IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 5 agosto 2022